

Contributi di Ricerca

in Psicologia e Pedagogia

3

CONVEGNO NAZIONALE

*La psicologia giuridica italiana:
stato attuale e prospettive di sviluppo*

SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA
Divisione di Psicologia Giuridica

Sezione di Psicologia e Pedagogia
Dipartimento di Filosofia
Università di Genova

1994

**La redazione del presente volume
è stata curata dalla dott.ssa Elena Zucchi**

Tutti i diritti sono riservati

**© 1994
Dipartimento di Filosofia
Università di Genova**

La relazione interrogante-interrogato nella deposizione testimoniale: il caso delle risposte sí/no

P. Catellani* D. Pajardi* M. Bibbiani*

La ricerca analizza il linguaggio usato nei processi di violenza sessuale sia dalle figure giudiziarie che pongono le parti, vittima e imputato. Attraverso il modello di analisi linguistica di Semin e Fiedler (1988, 1989) viene messo in evidenza in che modo e con quale intensità il linguaggio veicola un messaggio attributivo di responsabilità. L'attribuzione implicita nelle domande delle diverse figure giudiziarie è stata messa in relazione a quella implicita nelle relative risposte delle parti. In questa sede verranno presentati solo i risultati relativi alla risposte del tipo sì/no date a domande chiuse. L'analisi dei dati dimostra che nelle risposte l'imputato è più spesso origine causale delle azioni, ma questo risultato è influenzato dal tipo di domanda e dal ruolo di chi la pone. Per quanto riguarda la vittima, ad esempio, essa si pone come origine causale delle azioni solo se la domanda relativa contiene verbi descrittivi e non verbi interpretativi, indicatori di una attribuzione di responsabilità più accentuata.

Introduzione

Il processo giudiziario, essendo finalizzato ad accertare la responsabilità di un imputato, è caratterizzato dai processi attributivi utilizzati dai diversi protagonisti del processo stesso. Tali protagonisti possono essere sia professionali (giudice, avvocati, pubblico ministero, periti) sia non professionali (testimoni, vittima, imputato) e possono comunicare il proprio messaggio attributivo attraverso canali verbali o non verbali. Capire come si trasmette il messaggio attributivo risulta particolarmente importante specie nei casi in cui il processo si basi sulla contrapposizione delle testimonianze, in quanto non vi sono prove materiali. Il caso della violenza sessuale è forse quello in cui in modo più eclatante la testimonianza diventa centrale, in quanto nella testimonianza vengono indagati elementi come l'intenzionalità dell'imputato, il consenso della vittima, la provocazione ecc., che sono proprio gli elementi che determinano l'esistenza o meno dello stesso reato.

La testimonianza è basata sulla comunicazione e pertanto può essere studiata sia in riferimento ai canali comunicativi (ad esempio verbale e non verbale), sia tenendo presente la criticità di alcuni soggetti (soprattutto nel caso di testimonianza di minori o

* Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica di Milano.

di anziani), sia ancora in relazione ai contenuti della testimonianza stessa (il ricordo e le sue alterazioni, gli stereotipi etnici o di genere ecc.). Dal punto di vista dell'evoluzione del processo giudiziario, sono da registrare in Italia alcuni fondamentali cambiamenti che hanno sottolineato il tema della testimonianza in quanto comunicazione. Riteniamo utile soffermarci su tali punti sia per inquadrare il contesto in cui la ricerca qui presentata è stata condotta, sia perché alcuni di questi cambiamenti hanno influito sulla ricerca stessa, soprattutto in termini di campionamento e di interpretazione dei risultati.

In primo luogo la testimonianza è divenuta, dall'ingresso del nuovo codice nell'ottobre 1989, una prova che deve prodursi in aula, durante il processo, e non può più essere fatto riferimento alla testimonianza resa in sede di indagini ad organi di polizia o al giudice istruttore. Il nuovo codice di procedura penale, infatti, prevede che il testimone debba raccontare ogni cosa nuovamente, mentre nel precedente modello processuale egli poteva limitarsi a confermare quanto già detto nelle fasi preparatorie. Una conseguenza di ciò è che, salvo alcune eccezioni e modifiche ora sollevate dalla Corte di Cassazione, se il testimone si dimostra reticente, le deposizioni rese in precedenza non possono comunque essere prodotte nel processo.

Si è passati, inoltre, ad un modello processuale che si basa sulla contrapposizione diretta accusa-difesa, contrapposizione che durante l'udienza si esprime attraverso la *cross-examination* dei testi e delle parti in causa. Questo cambiamento è risultato essere abbastanza critico perché ha portato a delle conseguenze nella mentalità e nella formazione degli operatori del diritto, soprattutto degli avvocati. Il precedente modello processuale, infatti, prevedeva che le domande venissero poste dal Presidente sulla base degli argomenti presentati dal pubblico ministero e dall'avvocato. L'avvocato, quindi, non era per nulla abituato a porre le domande, mentre il pubblico ministero aveva tale competenza in quanto acquisita nelle fasi istruttorie. Data la criticità e l'importanza della domanda e della modalità con cui essa viene posta nella *cross-examination*, risulta evidente come una mancanza di formazione nel porre le domande possa anche portare a cercare di limitare l'interazione con i testimoni. In molti casi, infatti, le domande poste dall'avvocato sono molto poche, e ciò può essere almeno in parte ricondotto ad un lento adeguamento al nuovo processo.

La figura del presidente assume quindi una diversa funzione; mentre in precedenza era l'unica figura che poteva porre domande, ora ha solo un ruolo di controllo e può intervenire solo per proibire domande lesive per chi depone o, in via eccezionale, per avere chiarimenti specifici. Tale funzione lo pone a garante della correttezza dello svolgimento del processo e a tutore soprattutto della vittima, ma anche in atteggiamento di ricerca critica degli elementi che ritiene necessari per il suo successivo giudizio. Il cambiamento di mentalità e di consuetudini ha però, anche nel caso del presidente, tempi più lunghi del mero cambiamento legislativo; ciò si manifesta, ad esempio, nel fatto che il presidente tende comunque a mantenere un ruolo abbastanza attivo nell'interrogatorio.

Un cambiamento sostanziale della figura del presidente e del collegio contribuisce a sottolineare ancora una volta la centralità della testimonianza come comunicazione. Il fascicolo processuale che arriva al collegio giudicante è infatti, nel nuovo processo, estremamente ridotto, in quanto non contiene nulla degli incartamenti riguardanti la

fase istruttoria. Il nuovo processo si fonda proprio sul presupposto che il collegio debba maturare il proprio convincimento durante le fasi del dibattimento, senza sapere nulla di quanto avvenuto in precedenza nelle fasi istruttorie.

Questo elemento, unito al fatto che l'introduzione della *cross-examination* ha allungato i tempi dell'interrogatorio, ha reso necessario che i giudici potessero avere a disposizione l'intero svolgimento delle testimonianze per iscritto, in modo da poter avere i riferimenti necessari in fase di decisione e di stesura della sentenza. Il nuovo codice prevede, in tal senso, che il processo venga registrato e, se il presidente lo richiede, interamente trascritto. Tale procedura, pur essendo ancora in fase sperimentale, è spesso condotta nei processi più critici, in quelli in cui la testimonianza assume un ruolo fondamentale nella definizione del giudizio, come è il caso delle violenze sessuali.

La possibilità di analizzare le trascrizioni risulta particolarmente interessante dal punto di vista sperimentale in quanto permette di accedere a materiale reale; e pertanto di condurre una ricerca che rispetti le condizioni di validità ecologica, condizioni che spesso sono difficilmente osservabili specie in contesti applicativi con regole rigide e poco inclini alla divulgazione come quello giuridico.

La scelta di analizzare l'interazione domanda-risposta nei casi di violenza sessuale è stata dettata dall'importanza della domanda e della comunicazione nel nuovo processo. Tale analisi è stata resa possibile grazie al modello linguistico messo a punto da Semin e Fiedler, il *Linguistic Category Model* (LCM) (1988, 1991). Tale modello è stato sperimentato in diversi contesti applicativi, tra cui anche quello giudiziario (Mannetti, Cattellani, Fasulo, Pajardi, 1991; Schmid, 1993).

Tale modello, infatti, analizza il linguaggio focalizzando l'attenzione sui verbi interpersonali e su come essi medino un messaggio attributivo. Esso permette di classificare i termini interpersonali secondo il crescere del grado di informatività rispetto al soggetto e il diminuire del grado di «oggettività/verificabilità» dell'informazione che viene data: i verbi descrittivi d'azione (DAVs) si limitano a trasmettere un'informazione su un fatto specifico, delimitato in senso spazio-temporale; i verbi interpretativi d'azione (IAVs), pur riferendosi ancora ad un preciso contesto o situazione, vanno oltre una mera descrizione e hanno una connotazione tipicamente valutativa; i verbi di stato (SVs) sono ad un livello di astrazione più elevato rispetto ad un evento preciso in quanto si riferiscono ad un oggetto sociale e non ad una situazione, sono verbi propriamente di valutazione e di interpretazione degli stati emotivi e cognitivi. Il quarto livello, infine, non è più costituito da verbi ma da aggettivi (Adjs), i quali hanno totalmente perso il riferimento situazionale e rappresentano una valutazione altamente interpretativa di tratti stabili della persona.

I verbi vengono analizzati in riferimento al proprio soggetto ed oggetto grammaticale, dai quali è possibile individuare quella che viene chiamata l'«origine causale» di un'azione, cioè il soggetto che l'ha determinata. Una successione grammaticale di soggetto-verbo-oggetto può avere una diversa origine causale a seconda della valenza del verbo: se il verbo si riferisce ad un'azione (DAVs o IAVs) o ad una caratteristica stabile (Adjs) la responsabilità cade sul soggetto, se il verbo si riferisce a stati emotivi o mentali (SVs) si ha invece uno spostamento sull'oggetto (inter alia Au, 1986; Brown e Fish, 1983; Fiedler e Semin, 1988; Franco e Arcuri, 1990; Mannetti e De Grada, 1991).

Questo modello è stato sperimentato principalmente in situazioni di laboratorio, utiliz-

zando strutture linguistiche essenziali (soggetto-verbo-oggetto) La nostra applicazione ad un contesto di linguaggio naturale ha richiesto quindi un complesso lavoro di adattamento e di analisi delle forme grammaticali e sintattiche complesse, come pure di selezione del testo da analizzare al fine di poter arrivare alla struttura linguistica di base, soggetto-verbo-oggetto, appunto.

La presente ricerca si è soffermata sull'analisi dell'interazione domanda-risposta nel processo. In precedenza era stata condotta una ricerca su materiale analogo (maltrattamenti in famiglia e separazioni dei coniugi) limitatamente alle risposte (Mannetti et al., 1991), ed una sulla domanda cui verrà fatto riferimento dettagliatamente in seguito (Catellani, Pajardi e Semin, 1993).

Per verificare l'interazione domanda-risposta si è proceduto a distinguere le domande in domande chiuse, del tipo «sì/no» e domande aperte. In questo contributo verranno presentati i risultati relativi all'analisi delle domande chiuse.

Obiettivi

Le ipotesi della ricerca hanno riguardato principalmente il comportamento attributivo dell'imputato. Si è ipotizzato che nelle risposte «sì/no» l'imputato avrebbe avuto il ruolo di protagonista principale, adeguandosi così a quanto accadeva nelle domande a lui rivolte (Catellani et al., 1993); tuttavia si è ipotizzato anche che l'adeguamento non sarebbe stato completo e che l'imputato avrebbe adottato strategie diverse in relazione al ruolo dell'interlocutore. Tali strategie sarebbero consistite soprattutto nel non rispondere, o eventualmente nel rispondere negativamente alle domande del PM più che alle domande degli altri operatori.

Selezione dei casi e campione

La ricerca è stata condotta su 36 casi di violenza sessuale e di atti di libidine i cui processi si sono svolti nel distretto della Corte d'Appello di Milano dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. L'autorità giudiziaria ha consentito all'esame di tali processi solo in quanto era già stata proclamata la sentenza e a condizione che venisse omesso ogni riferimento alle parti in causa.

I processi riguardavano sia violenze tra persone sconosciute, sia violenze in famiglia, tra marito e moglie e sulle figlie. Nel caso di violenze o atti di libidine nei confronti di bambini si sono comunque esclusi i casi di bambini molto piccoli (inferiori agli 8 anni) per non introdurre linguaggi particolari dovuti proprio alla competenza linguistica.

Alcune difficoltà nel campionamento sono state causate da fattori organizzativi, come la non completa attuazione delle procedure di registrazione e trascrizione dei processi, ma anche da elementi giuridici caratteristici del nuovo codice. La nuova legislazione, infatti, prevede la possibilità per i rei-confessi di un rito abbreviato che rende estremamente veloce il processo e riduce la pena per il colpevole, possibilità che in molti casi di atti di libidine viene sfruttata da parte dell'imputato. L'imputato, inoltre, non è più costretto a deporre, ma può non presentarsi all'udienza (casi di contumacia) o comun-

que rifiutarsi di essere sottoposto ad interrogatorio, in genere proprio per evitare la cross-examination.

Abbiamo scelto di analizzare casi che avessero una storia giudiziaria di una certa entità e gravità (la maggioranza dei casi aveva avuto anche un secondo grado di giudizio), ed in cui fossero presenti le testimonianze sia della vittima che dell'imputato.

Per ognuno dei casi è stato analizzato l'interrogatorio della vittima e dell'imputato, anche se non in tutti i casi essi sono stati interrogati da tutte e tre le figure giudiziarie (pubblico ministero, avvocato difensore, presidente). Poiché tuttavia il disegno di questa ricerca prevede di confrontare le risposte date alle tre figure giudiziarie, sono stati considerati nell'analisi solo i soggetti interrogati da tutte e tre queste figure. Si è giunti quindi ad un campione composto di 24 vittime e 16 imputati.

Criteri di selezione del testo e di codifica

È stata condotta una prima selezione delle parti del testo da analizzare sulla base dei seguenti criteri:

1. sono state considerate tutte le domande e le risposte che contenessero un verbo, anche sottinteso, riferito ai diversi soggetti possibili: vittima, imputato, altre persone, giudici e organi di polizia.
2. sono state eliminate le domande e le risposte aventi per soggetto cose inanimate («Che ora era?», «A che velocità andava l'auto?»).
3. sia per le domande che per le risposte sono state escluse le parti iniziali di identificazione della parte («Come si chiama», «Dove abita» ecc.). Tali domande vengono poste per legge ma non aggiungono informazioni a quelle già in possesso dei giudici, in quanto sono già contenute negli incartamenti processuali. Sono state invece considerate nell'analisi le domande di questo tipo che vengono poste per avere informazioni nuove sulla persona («Lei da quanto lavora?»).
4. sia per le domande che per le risposte sono state escluse le parti riguardanti le conversazioni tra giudice, avvocato e PM.

Per giungere all'analisi dell'interazione domanda-risposta si sono dovuti definire prima i criteri di analisi del periodo grammaticale da applicare alla domanda ed alla relativa risposta. La regola generale che si è scelta è quella di *considerare il verbo della proposizione principale*.

L'analisi del testo ha evidenziato però alcune eccezioni, legate alle specificità ed al significato attributivo di alcune forme linguistiche, tra cui:

- le *proposizioni causali*, in quanto l'oggetto della domanda risulta spostato sul «perché» dell'azione, del comportamento ecc. Ad esempio: «Lei aveva telefonato a X perché voleva fargli sapere che era ancora in casa?» = V (Vittima) voleva fare sapere a A (Altri).
- le *proposizioni modali*, in quanto l'oggetto della domanda è proprio il modo in cui si è svolta una determinata azione. Ad esempio: «Come mai aveva un atteggiamento così affettuoso con sua figlia tant'è che anche sua moglie vi prendeva in giro?» = A prendeva in giro V e I (Imputato).
- le *proposizioni finali*, pur seguendo generalmente la regola per cui viene analizzato il verbo della principale, possono presentare delle eccezioni che emergono dal conte-

nuto della risposta. In alcuni casi, infatti, risulta chiaro come l'intento della domanda non fosse rivolto ad avere informazioni sull'azione ma sulla finalità della stessa. Ad esempio: «Ha mai parlato con sua *moglie* per dirle che non tornava a casa?» (caso di domanda riferita alla principale: I ha mai parlato con V; «Lei è andato a casa di X *per farle paura?*») (caso di domanda riferita alla subordinata: I vuol fare paura a V).

Per mettere in relazione domanda e risposta, si è deciso inoltre di selezionare le domande secondo alcuni criteri dettati dalla specificità del contesto giuridico del linguaggio. Tale linguaggio, infatti, è risultato ricco di espressioni ricorrenti e formali.

Si sono pertanto applicati i seguenti criteri:

1. Sono stati considerati solo i verbi riferiti ai fatti e non all'interazione tra chi pone la domanda e chi risponde («È sicuro di quel che dice?» = esclusa).
2. Sono stati considerati solo i verbi che hanno per soggetto V, I o A, quest'ultimo solo se in relazione alla vittima o all'imputato. («Sua madre ha mai lavorato?» = esclusa).
3. Sono escluse le domande che si concludono con espressioni del tipo «e poi cosa è successo?», in quanto il vero obiettivo della domanda non è rivolto al verbo della proposizione principale, ma appunto a quanto avvenuto successivamente («Siete saliti in macchina e lei era vicino a X, poi cosa è successo?» = esclusa).
4. Se vi è una domanda contenente espressioni del tipo «ricorda», «è vero», «conferma» viene fatta una distinzione. La domanda infatti viene considerata ed analizzata solo se non si limita ad essere un resoconto di fatti a cui viene chiesta una conferma o di cui viene indotto il ricordo. Questa distinzione si risulta evidente analizzando la diversa struttura sintattica di tali espressioni: se si tratta di una domanda vera e propria l'espressione «ricorda», ecc. introduce o comunque rimane all'interno del periodo (ad esempio: «Si ricorda di *essere andato a prenderla?*»; «È vero che lei *non ha mai voluto figli?*»); nell'altro caso, invece, essa costituisce un periodo distinto (ad esempio: «Lei è andato a prenderla e solo dopo le ha detto di non voler più partire. Conferma questo fatto?»; «Lei nella denuncia ha detto che non sapeva dove X l'avesse portata. Se lo ricorda?»).
5. Nel caso di domande multiple o disgiuntive viene considerata la parte finale qualunque ne sia il soggetto e il verbo (ad esempio: «Quando è arrivato l'imputato è andata lei ad aprire o *lui aveva le chiavi?*»).

Le domande sono state poi suddivise a seconda che fossero *aperte o chiuse*. Per domande chiuse si intendono quelle del tipo sì/no, cioè a cui la persona interrogata può rispondere solo scegliendo di affermare o di negare il tipo di verbo, e pertanto la categoria linguistica ed il soggetto scelti da chi pone la domanda.

Disegno

Il disegno sperimentale è un disegno fattoriale misto con: 2 (*soggetto che risponde*: vittima o imputato) X 3 (*soggetto che pone la domanda*: pubblico ministero, avvocato difensore, presidente) X 2 (*tipo di risposta*: sì/no) X 2 (*origine causale*: vittima o imputato) X 2 (*categoria linguistica*: DAV, IAV), di cui il primo fattore è tra i soggetti mentre gli altri sono entro i soggetti.

Risultati

Sulla base del disegno sopradescritto sono stati calcolati i punteggi relativi alle diverse combinazioni possibili; tali dati grezzi sono poi stati trasformati in proporzione sulla base del totale delle domande chiuse poste da ognuno dei tre operatori giudiziari rispettivamente a vittima e imputato. La scelta di operare sulle proporzioni è stata dettata dalla necessità di annullare gli effetti dati dalla forte diversità tra la numerosità delle domande poste ad esempio dal PM rispetto all'avvocato, sia nei confronti della vittima (media delle domande chiuse del PM = 24.58; media delle domande dell'avvocato = 15.42) sia nei confronti dell'imputato (media domande chiuse del PM = 14.06; media delle domande chiuse dell'avvocato = 7.44).

Le proporzioni sono state poi ulteriormente trasformate in arcoseno, e su tali risultati è stata condotta una analisi della varianza a misure ripetute sui seguenti fattori: 2 (*ruolo del soggetto che risponde*) X 3 (*ruolo del soggetto che pone la domanda*) X 2 (*sì/no*) X 3 (*origine causale*) X 2 (*categoria linguistica*), con il primo fattore tra i soggetti e gli altri a misure ripetute.

I fattori *ruolo di chi risponde* ($F_{1,38} = 6.93$; $p > .05$), *ruolo di chi pone la domanda* ($F_{2,76} = 18.14$; $p > .001$) e la loro interazione ($F_{2,76} = 3.22$, $p > .05$) sono risultati significativi. La vittima ha risposto ad un maggior numero di domande chiuse del PM rispetto all'imputato. Poiché originariamente il numero di domande chiuse rivolte dal PM non era diverso per vittima e imputato, ciò significa che l'imputato tende a non rispondere alle domande chiuse del PM, adottando quindi una strategia volta ad evitare di mettersi in gioco nelle domande che meno gli consentono margini di azione.

Per quanto riguarda la variabile *origine causale*, essa risulta essere significativa sia come effetto principale ($F_{1,38} = 18.14$; $p > .001$), sia nell'interazione con la variabile *ruolo di chi risponde* ($F_{1,38} = 63.83$; $p > .05$). I risultati di questi due effetti confermano le precedenti ricerche, in quanto si orientano nella direzione di una centralità della figura dell'imputato come origine causale del processo in generale e della sua stessa deposizione, e nella direzione di una centralità del ruolo della vittima quando essa viene interrogata. Tali effetti risultano più chiari alla luce della interazione *origine causale x ruolo di chi risponde x categoria linguistica* ($F_{1,38} = 6.86$; $p > .05$), dalla quale emerge come la vittima venga posta come origine causale prevalentemente di verbi DAVs, cioè di verbi meno attributivi.

Gli effetti e le interazioni fin qui esposte sono legate alla modalità della domanda, mentre il ruolo della risposta entra in gioco nel momento in cui si ha l'interazione con la variabile *sì/no*. Tale variabile, infatti, è nelle domande chiuse, quella che veicola come la vittima e l'imputato reagiscono al messaggio attributivo veicolato dalle domande. L'interazione di questa variabile con le variabili *ruolo di chi risponde* e *origine causale* ($F_{1,38} = 11.05$; $p > .005$) mette in luce una maggiore assertività della vittima, che risponde in modo maggiormente affermativo alle domande che hanno lei stessa come origine causale (tabella n. 1).

Tale risultato si conferma e si completa analizzando l'interazione che mette in relazione tutte le variabili del disegno sperimentale, cioè *ruolo di chi risponde x ruolo di chi pone la domanda x sì/no x origine causale x categoria linguistica* ($F_{2,76} = 3.52$; $p > .05$) (tabella n. 2).

Tabella 1. Proporzioni medie di risposte chiuse nell'interazione *ruolo di chi risponde* x *sì/no* x *origine causale*.

Ruolo di chi risponde	Origine causale			
	Vittima		Imputato	
	Sì	No	Sì	No
Vittima	.241	.152	.190	.075
Imputato	.042	.038	.284	.239

Tabella 2. Proporzioni medie di risposte chiuse nell'interazione *ruolo di chi risponde* x *ruolo di chi pone la domanda* x *sì/no* x *origine causale* x *categoria linguistica*.

Ruolo di chi risponde = Vittima.

Ruolo di chi pone la domanda	Origine causale							
	Vittima				Imputato			
	Sì		No		Sì		No	
	DAV	IAV	DAV	IAV	DAV	IAV	DAV	IAV
Pubblico ministero	.200	.077	.106	.039	.159	.105	.039	.049
Avvocato difensore	.147	.106	.111	.038	.074	.048	.037	.013
Presidente	.155	.040	.126	.037	.092	.092	.061	.027

Ruolo di chi risponde = Imputato

Ruolo di chi pone la domanda	Origine causale							
	Vittima				Imputato			
	Sì		No		Sì		No	
	DAV	IAV	DAV	IAV	DAV	IAV	DAV	IAV
Pubblico ministero	.014	.020	.051	.002	.203	.076	.156	.145
Avvocato difensore	.034	.007	.041	.004	.132	.213	.082	.057
Presidente	.004	.048	.016	.000	.144	.085	.186	.091

La differente strategia usata da vittima ed imputato per rispondere alle domande chiuse si realizza, infatti, non tanto attraverso verbi descrittivi, quanto piuttosto attraverso quelli interpretativi, cioè quelli che mettono appunto in gioco una maggiore attribuzione di responsabilità. La vittima conferma la sua tendenza ad adeguarsi alla strategia di chi la interroga e pertanto i risultati sono conformi alle tendenze emerse nell'analisi delle domande. La vittima, quindi, non diventa centrale come origine causale, nel caso dei verbi IAVs, se non per quanto riguarda la figura dell'avvocato, il quale, infatti, dall'analisi della domande risultava centrare i verbi IAVs proprio sulla vittima. Tale comportamento della vittima sembra giustificabile in quanto ella è portata in primo luogo ad accondiscendere a PM e presidente, i quali comunque sono a lei favorevoli in quanto orientati alla sua tutela o all'imparzialità, ed in secondo luogo a non contraddire l'avvocato, la cui strategia è palesemente a suo sfavore e che comunque non è la

persona a cui si rivolge il suo desiderio di influenzare il giudizio, in quanto non deputata poi a decidere, ed inoltre a lei ostile proprio per ruolo istituzionale.

L'imputato, invece, differenzia il proprio comportamento nella relazione con i diversi operatori giuridici avvalendosi in primo luogo della strategia di non rispondere, utilizzata nei confronti del PM, ed in misura minore della strategia di rispondere affermativamente o negativamente a seconda dell'interlocutore. Egli, infatti, accetta, attraverso l'uso del «sì», di essere messo come origine causale di verbi interpretativi solo se proposti dal proprio avvocato, mentre nei confronti di verbi appartenenti alla stessa categoria linguistica usati da PM e presidente utilizza il «sì» e il «no» in ugual misura. Nei confronti di questi operatori accetta, rispondendo in modo affermativo, il proprio ruolo di origine causale solo nel caso di verbi descrittivi e pertanto meno coinvolgenti a livello di responsabilità.

Conclusioni

L'aver evidenziato l'importanza del ruolo delle diverse categorie linguistiche e dell'origine causale in un contesto di questo tipo interessa non solo come verifica della validità del modello, ma soprattutto come verifica dell'effettivo ruolo dell'attribuzione implicita nel linguaggio giudiziario.

La riforma del codice di procedura penale ha esaltato l'importanza della testimonianza come comunicazione e come linguaggio: ciò è stato confermato anche in questa ricerca, che ha messo in evidenza come nell'interazione domanda-risposta si realizzi una strategia attributiva attraverso l'uso dei verbi e attraverso la focalizzazione dell'origine causale delle azioni. Tale strategia del porre le domande nell'interrogatorio non esisteva prima della riforma del codice, in quanto le domande venivano poste solo dal presidente, per cui veniva a mancare l'influenza data dal ruolo dell'interrogante. La strategia per influenzare l'interrogatorio era solo legata ai diversi argomenti proposti al giudice come materia dell'interrogatorio stesso, ma senza che PM o avvocato potessero influire sul modo in cui il presidente avrebbe poi posto le domande. Il momento fondamentale a livello processuale e di comunicazione diventava quindi quello dell'arringa, cioè dell'esposizione, della rilettura e dell'interpretazione, di parte, dei fatti e degli elementi emersi nel processo.

Altri elementi procedurali, come il non essere a conoscenza del processo prima dell'udienza e l'aver a disposizione l'intera trascrizione fedele del dibattimento, contribuiscono inoltre a rendere centrale l'importanza della comunicazione e dell'interazione sociale nel processo, e pertanto a dare rilievo a come viene usata l'attribuzione implicita nel linguaggio.

La strategia di attribuzione di responsabilità che emerge dall'analisi del linguaggio risulta una strategia «sottile», giocata da ciascuno degli interrogati in relazione a se stesso e non alla controparte: non è la vittima che accusa l'imputato o viceversa, ma è un processo di accettazione o rifiuto della propria responsabilità secondo obiettivi e strategie precise, differenti a seconda dell'interlocutore.

I risultati della ricerca hanno evidenziato come l'avvocato mantenga la centralità del ruolo di responsabilità del proprio assistito, ma sottolinei il ruolo della vittima attraverso

so un frequente uso di verbi interpretativi, differenziandosi così dal PM e dal presidente che lo delincono in termini nettamente descrittivi.

L'interazione tra avvocato ed imputato sembra assumere i contorni di uno «spazio protetto» in cui l'avvocato permette all'imputato di essere al centro di verbi interpretativi e di accettarli, attraverso l'uso del «sì». Il fatto che tale tipo di interazione si realizzi solo tra avvocato ed imputato, mentre con le due altre figure giudiziarie l'imputato non accetta i verbi interpretativi a lui rivolti, permette di ipotizzare che la valenza dei verbi del suo avvocato sia in qualche modo «positiva» e tutelante.

Il PM sembra invece orientato ad una responsabilizzazione marcata nei confronti dell'imputato, il quale reagisce adottando due diverse strategie: evitando di rispondere, o utilizzando un numero di risposte negative più elevato nel caso di domande contenenti verbi interpretativi, implicanti una più marcata attribuzione di responsabilità. La vittima assume invece una posizione di acquiescenza nei confronti del PM, come d'altronde nei confronti del presidente, in quanto tende a sentirsi comunque tutelata da una figura che nel processo è proprio preposta a difenderla in quanto accusatore della sua controparte.

In conclusione i risultati emersi indicano la presenza di specifiche strategie attributive anche in un'analisi limitata all'esame delle risposte «sì/no» a domande chiuse. Tale modalità interrogativa, infatti, è quella che consente a chi risponde minore margine di azione, margine che nel contesto giudiziario sembra essere però sfruttato dalla vittima e dall'imputato. I risultati di questa ricerca sono pertanto incoraggianti nel quadro di un più ampio lavoro di ricerca che si propone di analizzare anche altre modalità linguistiche di interazione tra interrogante ed interrogato, come ad esempio le risposte a domande aperte.

Bibliografia

- Au T.K. (1986), A verb is worth a thousand words: The causes and consequences of interpersonal events implicit in language. *Journal of Memory and Language*, 25, 104-122.
- Brown R., Fish D. (1983), The psychological causality implicit in language. *Cognition*, 14, 233-274.
- Catellani P., Pajardi, D., Semin G. (1993), Questioning in courts: Ascription of causality, X EAESP General Meeting, Lisbona, 1993.
- Fiedler K., Semin G.R. (1988), On the causal information conveyed by different interpersonal verbs: The role of implicit sentence context. *Social Cognition*, 6, 21-39.
- Franco F., Arcuri L. (1990), Effect of semantic valence on implicit causality in verbs. *British Journal of Social Psychology*, 29, 161-170.
- Mannetti L., Catellani P., Fasulo A., Pajardi D. (1991), Resoconti della condotta nelle deposizioni giudiziarie: Analisi dei repertori linguistici. *Giornale Italiano di Psicologia*, 18, 579-600.
- Mannetti L., De Grada E. (1991), Interpersonal verbs: Implicit causality of action verbs and contextual factors. *European Journal of Social Psychology*, 21, 423-444.

Schmid, J. (1993), Attributional inferences in the Nuremberg trials, X EAESP General Meeting, Lisbona, 1993.

Semin G.R., Fiedler K. (1988), The cognitive functions of linguistic categories in describing persons: Social cognition and language. *Journal of Personality and Social Psychology*, 4, 558-568.

Semin G.R., Fiedler K. (1991), The linguistic category model, its bases, applications and range. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), *European Review of Social Psychology*, vol. 2 (pp. 1-30). New York: Wiley.